



UFFICI DI PROSSIMITÀ' DI REGIONE VENETO

ATTUALITA', APPROFONDIMENTI E NEWS SULLA PROGETTUALITA'

Prosegue l'attività di informazione mediante la newsletter mensile, giunta al numero 5, di Regione Veneto dedicata agli Uffici di Prossimità del Veneto.

L'iniziativa costituisce un ulteriore strumento di accompagnamento alle attività svolte dai vari uffici dislocati sul territorio, con l'obiettivo di rafforzare la presenza istituzionale e migliorare l'accesso ai servizi del Sistema Giustizia per la cittadinanza.

Realizzata da Regione Veneto per diffondere le esperienze e le buone prassi adottate da ciascuno degli Uffici di Prossimità presenti sul territorio regionale, la newsletter ha cadenza mensile e raccoglie notizie su interventi e iniziative regionali o ministeriali rivolte agli Uffici di Prossimità, eventi promossi dagli UdP, approfondimenti sugli istituti di protezione giuridica e tutto ciò possa essere utile per rendere sempre più efficace ed efficiente l'azione della rete della Giustizia di prossimità e dei servizi offerti alla collettività.

L'obiettivo è supportare in modo continuativo la comunità professionale degli Udp e rendere più agevole lo scambio di esperienze tra gli Uffici attraverso uno strumento capace di fornire aggiornamenti utili, di informare sulle attività e le iniziative in corso.

Eventuali approfondimenti od ulteriori notizie sullo stato dell'arte sono reperibili al seguente indirizzo web: <https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/udp-giustizia>

@@@

In questo invio:

◆ **REGIONE VENETO:** *in scadenza i termini per la presentazione della manifestazioni di Interesse alla partecipazione alla progettualità.*

◆ **AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO:** *tra Tribunale e Uffici di Prossimità del circondario di Venezia, avviato il confronto per individuare soluzioni che agevolino il cittadino nelle attività di notifica.*

◆ **FOCUS NORMATIVO. Il procedimento di rettifica degli atti dello stato civile.**

@@@

◆ **REGIONE VENETO: in scadenza i termini per la presentazione della manifestazioni di Interesse alla partecipazione alla progettualità.**

Con Decreto n. 172 del 20 febbraio 2026 il **Direttore della Direzione Formazione e Istruzione** ha riaperto i termini per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse da parte dei Comuni e/o Associazioni di Comuni e/o Unioni di Comuni del Veneto intenzionati ad attivare un Ufficio di Prossimità all'interno del proprio territorio.

Come noto, il progetto, nato dal **Protocollo d'Intesa "Alleanza per la Giustizia"**, siglato tra la **Regione del Veneto** e il **Ministero della Giustizia** (DGR n. 1706 del 29 novembre 2019), prevede una stretta collaborazione tra le parti per migliorare l'efficienza, la digitalizzazione e l'integrazione del sistema giustizia. Con questo progetto, si vogliono:

- **Ridurre le distanze** tra cittadini e servizi giudiziari.
- Offrire un **accesso semplificato** alla Giustizia, anche nelle aree geografiche marginali o con forte **criticità sociale**.
- Realizzare una **rete regionale di Uffici di Prossimità**, garantendo un supporto concreto nelle attività amministrative legate alla Giustizia.

Il progetto si è evoluto negli anni attraverso diversi decreti e avvisi pubblici per favorire la partecipazione degli enti locali. Finora, sono stati **avviati 33 Uffici di Prossimità** : un numero soddisfacente per consentire la creazione di una rete di prossimità idonea a coprire i territori veneti. Tuttavia, il forte interesse dimostrato da altre amministrazioni comunali ha spinto la Regione Veneto a **riaprire i termini** per la presentazione delle domande, consentendo una più ampia adesione.

I Comuni interessati dovranno inviare il modulo di candidatura (Allegato B al Decreto), compilato secondo le indicazioni contenute nell'Avviso (Allegato A al Decreto), tramite **PEC** all'indirizzo: formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it entro il termine del **31 marzo 2026**.

Si evidenzia che, a differenza delle precedenti edizioni dell'Avviso, l'assegnazione delle dotazioni strumentali, informatiche e di arredo, sarà possibile solo nei limiti delle disponibilità già acquisite dalla Regione.

La riapertura dei termini per l'attivazione degli Uffici di Prossimità rappresenta un'importante opportunità per le amministrazioni comunali. Il progetto consentirà di migliorare l'accesso ai servizi di giustizia sul territorio, favorendo non solo la digitalizzazione e la semplificazione, ma anche la **coesione sociale e territoriale**.

Per ulteriori dettagli o informazioni, vi invitiamo a consultare il Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e seguire le indicazioni contenute nell'Avviso pubblico pubblicato al seguente link: <https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=577569>

@@@

♦ **AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: tra Tribunale e Uffici di Prossimità del circondario di Venezia, avviato il confronto per individuare soluzioni che agevolino il cittadino nelle attività di notifica.**

Nel corso degli incontri tra gli Uffici di Prossimità e i referenti dei Tribunali del circondario di Venezia sono state affrontate alcune problematiche riscontrate dai cittadini in merito alla gestione delle notifiche disposte dal Giudice Tutelare al beneficiario e a terzi nell'ambito dei procedimenti di Ads.

L'obiettivo è trovare soluzioni comuni e equipollenti alla notifica per facilitare i ricorrenti negli adempimenti di notifica del decreto di fissazione dell'udienza, nel caso di ricorsi depositati dai cittadini tramite l'Ufficio di Prossimità.

Come noto, una volta depositato telematicamente il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno, il Giudice Tutelare emette un decreto con cui fissa il giorno e l'ora dell'udienza di comparizione del beneficiario e, dopo aver fatta comunicazione degli atti al Pubblico Ministero, ordina la notifica al beneficiario e a chi ritenga debba essere sentito ai fini della decisione.

Le norme di riferimento sono contenute nel codice civile e nel codice di procedura civile; ai fini della notificazione, rilevano in particolare gli artt. 473 bis 52, 473 bis 53, 473 bis 58 del codice di procedura civile secondo cui il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel ricorso stesso.

Imporre al cittadino ricorrente, che presenta personalmente il ricorso per il tramite dell'Ufficio di Prossimità, l'obbligo di identificare tutti i familiari del beneficiario e procedere con la notifica del ricorso e del decreto che dispone la comparizione, senza agevolazioni operative di sorta, rischia di disincentivare l'iniziativa del ricorrente, a discapito del soggetto debole in favore del quale si vuole invocare la misura di protezione.

Il confronto con i referenti del Tribunale di Venezia nell'incontro del 20 febbraio scorso ha consentito di individuare alcune proposte che consentono, nel pieno rispetto della normativa vigente, di evitare le procedure di notificazione ed i relativi costi.

Ecco, in sintesi, le proposte condivise:

- **in presenza dei presupposti**, che sia lo stesso **beneficiario a presentare il ricorso** per la nomina dell' Amministratore di sostegno o, in alternativa, che si tratti di **ricorso congiunto** cioè di atto di ricorso sottoscritto dal beneficiario nonchè da altra persona legittimata oppure, infine, che l'atto di ricorso - presentato da soggetto legittimato - presenti al suo interno una dichiarazione del beneficiario con cui quest'ultimo cristallizzi il suo assenso alla domanda di nomina (cd. **sottoscrizione per adesione**). Trattasi di soluzione che permetterebbe di ovviare alla notifica al beneficiario (di per sè al corrente di quanto richiesto in suo favore).
- raccogliere le **dichiarazioni di assenso/di non opposizione** al procedimento di Amministrazione di Sostegno da parte dei soggetti legati da rapporti di parentela o affinità col beneficiario e per come indicati dall'art. 407 del codice civile. Questa seconda soluzione permetterebbe di alleggerire l'iter di notifica, in quanto risulterebbe sufficiente l'allegazione all'atto di ricorso una dichiarazione (corredata di copia del documento di identità) sottoscritta dai citati soggetti con cui i medesimi aderiscono al procedimento a favore del loro parente beneficiario. Alcuni Tribunali hanno reso disponibile sul proprio sito web appositi moduli - Dichiarazioni di assenso - da compilare coi dati del dichiarante (es: Venezia, Vicenza, Treviso, eccetera*).

A prescindere da eventuali od ulteriori casistiche, rimane ferma la possibilità di coinvolgere nell'attività progettuale anche l'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (cd. U.N.E.P.) al fine di prevedere la stesura di specifici accordi e offrire supporto al cittadino, soprattutto nei casi più delicati in cui è necessario provvedere con notificazione di atti e provvedimenti senza possibilità di utilizzare soluzioni condivise e cristallizzate in prassi giudiziarie.

* Esempi di modulistica sono reperibili ai seguenti link: <https://tribunale-veneziasgiustizia.it/it/moduli.page> ; <https://tribunale-trevisogsiustizia.it/it/moduli.page> ; <https://tribunale-vicenzasgiustizia.it/it/moduli.page?item=2>.

@@@

◆ **FOCUS NORMATIVO: Il procedimento di rettifica degli atti allo stato civile**

L'art. 95 del [D.P.R. 396/2000](#) (e successive modifiche/integrazioni) regola il procedimento di **rettificazione** e **correzione** degli atti di stato civile, mirato a eliminare difformità tra la situazione di fatto e quella registrata.

La procedura di rettifica dello stato civile è vero e proprio procedimento giurisdizionale che si applica nei casi in cui i dati riportati sugli atti dello stato civile (come nascita, matrimonio, morte, ecc.) contengano errori o inesattezze. Se in un atto ufficiale sono presenti errori (ad esempio nel nome, nella data o in altri dati importanti) la rettifica consente di modificare formalmente quell'atto e renderlo conforme e corretto; è quindi uno strumento per garantire che i dati ufficiali sulla identità della persona siano esatti e legalmente validi nel caso in cui siano stati inizialmente registrati in modo errato.

E' bene distinguere la procedura di rettifica che prevede l'intervento giurisdizionale dalla richiesta di correzione di errore materiale (es. refuso) su cui può intervenire direttamente l'ufficiale di stato civile.

Nel caso di **rettifica** dei dati la procedura si attiva mediante il deposito di ricorso al **tribunale ordinario** del luogo in cui è stato registrato l'atto da rettificare.

Sul ricorso provvede il **Giudice Tutelare** o il Tribunale in Camera di Consiglio.

L'istanza va presentata dall'interessato (o chiunque abbia un interesse legittimo) e deve essere redatta in forma scritta e contenere:

- l'indicazione dell'errore da correggere (ad esempio, un errore sul nome, sulla data di nascita o altri dati).
- la specifica delle modifiche richieste.
- eventuali documenti di supporto, come certificati validi e altra documentazione.

Il Giudice assegnatario del ricorso, esaminata la documentazione presentata, può disporre indagini approfondite se necessario (ad esempio, tramite richiesta di ulteriori documenti o audizioni di testimoni). All'esito della disamina, se ritiene fondata l'istanza, emette un decreto con il quale ordina la rettifica. Il **decreto** è **esecutivo** e viene notificato all'Ufficiale dello Stato Civile.

L'Ufficiale dello Stato Civile a sua volta, provvede a rettificare l'atto in base al decreto del giudice e procede alla correzione nei registri civili del Comune.

Le istanze di rettifica possono essere presentate **personalmente**, dunque senza assistenza tecnica del difensore, all'ufficio del giudice del luogo in cui è stato registrato l'atto da rettificare

Con stretto riferimento all'operatività degli Uffici di Prossimità, si ricorda che le richieste in esame devono essere depositate telematicamente e secondo la modulistica messa a disposizione del Tribunale di riferimento. Il ricorso per la correzione o rettificazione di atti dello stato civile, previsto dall'art. 95 del D.P.R. 396/2000, è in genere **esente dal pagamento del contributo unificato**. Tuttavia, è necessario pagare una marca da bollo (diritti di cancelleria) di

€ 27,00. per talune tipologie di richieste tuttavia può essere previsto il pagamento del contributo unificato. **Per informazioni specifiche sulla sussistenza dell'obbligo e sul suo ammontare è sempre consigliabile contattare il referente del Tribunale per gli UdP.**

Per maggiori approfondimenti si suggerisce, a titolo di esempio, la lettura delle seguenti pagine web: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_14.page# ;
<https://www.altalex.com/documents/2023/09/26/stato-civile-anagrafe-mondi-distinti-tribunale-confonde>.